Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelal.avoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 22 giugno 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale di **CATALINA SPA,** al fine dell'accesso al trattamento **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11.**

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, Damiano Battaglion, in forza di delega agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sabina Bigazzi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu.
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le REGIONI LOMBARDIA e VENETO, benché formalmente convocate, nessun rappresentante. Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento anche da parte della REGIONE LOMBARDIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alla citata Regione dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

in data odierna la Società ha sottoscritto verbale di accordo al fine di accedere al trattamento di CIGS per crisi per evento improvviso ed imprevisto, con riguardo all'intero organico in forza nei 19 punti vendita, ad esclusione dei lavoratori apprendisti, per i quali le Parti hanno concordato di accedere al trattamento di cui in epigrafe.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, nonché di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine di accedere al trattamento di **CIG in deroga**, con riguardo ad un numero massimo di **29 lavoratori apprendisti**, di cui n. 23 addetti ai punti vendita siti nella Regione Veneto e n. 6 addetti ai punti vendita della Regione Lombardia.
- La Cig sarà richiesta per il periodo decorrente dal **18.06.12 e sino al 31.12.12,** ad eccezione di n. 1 lavoratore il cui contratto è in scadenza al 16.07.12.
- I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in Cig a rotazione con riduzione dell'orario di lavoro massima del 50%, con modalità verticale e, pertanto, compatibilmente alle esigenze formative regionali.
- L'Azienda precisa che dei citati lavoratori, n. 3 apprendisti addetti a punti vendita siti nella Regione Vento hanno in essere contratto part-time al 65%.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, in sede territoriale, al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig e l'evoluzione della situazione aziendale.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte della Regione Veneto, coinvolta dalle misure previste e non presente alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

CATALINA SPA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI